



Scheda informativa

Nuova malattia COVID-19 (coronavirus): rimunerazione del test diagnostico per il SARS-CoV-2 dal 22 aprile 2020

Data: 22 aprile 2020

1. Situazione iniziale

Fino al 21 aprile 2020, l'UFSP raccomandava di sottoporre al test per il SARS-CoV-2 i pazienti con sintomi gravi facenti parte di gruppi a rischio, quelli con decorso grave e quelli ricoverati in ospedale o il personale (medico-sanitario) a diretto contatto con i pazienti.

Dal 22 aprile 2020, la strategia di prelievo di campioni relativa al test per il SARS-CoV-2 può essere nettamente ampliata grazie alla disponibilità di un numero sufficiente di test. In particolare dovranno essere sottoposte al test tutte le persone sintomatiche per il controllo epidemiologico durante l'allentamento graduale delle misure di protezione. La regolamentazione dell'assunzione dei costi è adeguata di conseguenza e illustrata di seguito.

Dal 4 marzo 2020 l'analisi diagnostica biomolecolare (PCR) per il SARS-CoV-2 figura nell'elenco delle analisi (EA, n. posizione 3565.00 fino al 29.04.2020, n. posizione 3186 dal 30.04.2020) e quindi è assunta come prestazione obbligatoria dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) se soddisfa i criteri indicati nelle osservazioni preliminari dell'EA.

Attualmente il **test sierologico per la ricerca degli anticorpi** contro il SARS-CoV-2 (p. es. test ELISA o test rapidi) o dell'antigene SARS-CoV-2 non figura nell'EA e quindi **non può essere fatturato a carico dell'AOMS**.

2. Criteri della strategia di prelievo di campioni dal 22 aprile 2020¹

D'ora in poi il test per il SARS-CoV-2 è raccomandato a **tutte le persone** che soddisfano almeno uno dei seguenti **criteri clinici**, indipendentemente dalla loro gravità:

- sintomi di una **malattia acuta delle vie respiratorie** (p. es. tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie) con o senza febbre, sensazione di febbre o dolori muscolari;
- insorgenza improvvisa di **anosmia** o **ageusia** (perdita del senso dell'olfatto o del gusto).

Inoltre, i medici cantonali possono ordinare di sottoporre al test le persone asintomatiche negli ospedali o nelle case di cura o per anziani se ciò è giustificato per impedire e controllare la diffusione del virus (focolai della malattia) all'interno della struttura.

¹ UFSP: Nuovo coronavirus (COVID-19). Criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione. Stato al 22.04.2020. Consultabile su: <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html>

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, divisione Comunicazione e campagne, sezione Comunicazione, 058 462 95 05, media@bag.admin.ch
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.

3. Regolamentazione dell'assunzione dei costi dal 22 aprile 2020 tenendo conto della nuova strategia di prelievo di campioni dell'UFSP

Sulla base delle considerazioni suesposte, l'assunzione dei costi del test e delle relative prestazioni mediche è regolamentata come segue:²

Tipo di caso	Soggetto prescrivente	Soggetto che sostiene i costi	Partecipazione ai costi
<p>Persona in trattamento ambulatoriale, soddisfa i criteri clinici e:</p> <ul style="list-style-type: none"> è una persona particolarmente a rischio o il medico pone l'indicazione per un ricovero in ospedale o un'osservazione ambulatoriale più stretta 	Fornitore di prestazioni autorizzato secondo l'art. 25 cpv. 2 lett. b LAMal	AOMS (secondo le tariffe dell'EA o eventualmente del TARMED per le prestazioni mediche)	A carico dell'assicurato
Persona ricoverata in ospedale, soddisfa i criteri clinici indipendentemente dalla loro gravità	Fornitore di prestazioni autorizzato secondo l'art. 25 cpv. 2 lett. b LAMal	AOMS (nel quadro degli importi forfettari per singolo caso Swiss DRG)	A carico dell'assicurato
Personale di strutture ospedaliere, di cura e di assistenza soggetto a un rischio di esposizione specifico, soddisfa i criteri clinici	Nessuna prescrizione necessaria	Secondo la LAINF: assicuratori LAINF (assunzione dei costi fondamentalmente secondo l'art. 9 cpv. 1 LAINF)	Non pertinente
Persona che soddisfa i criteri clinici, ma non rientra in uno dei casi succitati.	Nessuna prescrizione necessaria	Cantone secondo la LEp (test di laboratorio e un'eventuale prestazione medica secondo il TARMED o un'apposita tariffa convenuta con il Cantone)	Non pertinente

² Le prestazioni mediche legate all'effettuazione dei test sono finanziate dallo stesso soggetto. Nei casi in cui sono soddisfatte le condizioni di assunzione dei costi del test da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), la remunerazione delle prestazioni mediche avviene secondo il TARMED. Se il test è finanziato dai Cantoni, anche le relative prestazioni mediche sono a carico loro, laddove la fatturazione può avvenire secondo il TARMED o un'apposita tariffa convenuta con il Cantone.

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, divisione Comunicazione e campagne, sezione Comunicazione, media@bag.admin.ch
www.bag.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.



Persona asintomatica (non soddisfa i criteri clinici)	Prescrizione da parte del medico cantonale	Cantone secondo la LEp (test di laboratorio e un'eventuale prestazione medica secondo il TARMED o un'apposita tariffa convenuta con il Cantone)	Non pertinente
Persona che ha richiesto un test di laboratorio senza necessità medica o epidemiologica	Nessuno	La persona stessa	Non pertinente

Importante:

- Il medico prescrittore è tenuto a specificare nel mandato per il laboratorio l'**indicazione per il test** secondo la casistica di cui sopra.
- Il laboratorio è tenuto a **inviare le fatture all'indirizzo indicato nel mandato per il laboratorio**.

4. Entrata in vigore

La presente scheda informativa sostituisce quella intitolata «Rimborso dell'analisi SARS-CoV-2» del 13 marzo 2020 ed entra in vigore il 22 aprile 2020.

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, divisione Comunicazione e campagne, sezione Comunicazione, 058 462 95 05,
media@bag.admin.ch
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.